



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO DI

RISERVA DEI POSTI PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

A.A. 2023/2024

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... *le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, e tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»; nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente «*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*» ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di «*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*»;

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

107” come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

CONSIDERATO che l’art. 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 e in particolare il comma 2, secondo periodo, prevede che “*Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito*”;

VISTI i pareri resi dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibere del 21 dicembre 2023 n. 304 e del 17 gennaio 2024, n. 11 e con decreto del Presidente del 29.01.2024 n. 1, ratificato con delibera n. 20 del 30-01-2024, e i relativi decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 7 febbraio 2024;

VISTO il parere reso dal Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca espresso con delibera n. 42 del 21.02.2024, di revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale del 5 marzo 2024 n. 494, di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proposti dal Conservatorio di musica “Arrigo Boito” di Parma;

VISTO il parere reso dal Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, espresso con delibera n. 48 del 7.03.2024, di parziale revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale del 21 marzo 2024 n. 531, di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proposti dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma;

VISTO il parere reso dal Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, espresso con decreto Presidenziale n. 5 del 25.03.2024, di revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale (in fase di predisposizione) di l’accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

grado proposti dall'Università Cà Foscari di Venezia in convenzione con il Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 22.12.2023, n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

CONSIDERATO che con nota del 5 febbraio 2024, n. 2439 si è proceduto alla riapertura della banca dati per le seguenti classi di concorso non coperte dall'offerta formativa, e che per le relative proposte è in corso la procedura di accreditamento: A038 - TECNOL COSTR AERONAUTICHE; A071 - SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE; B008 - LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA; B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE; B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON; B014 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI; B018 - LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA; B019 - LAB SERVIZI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA;

SENTITO il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-*bis* del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, che ha espresso parere favorevole con nota n. 57883 del 16 aprile 2024;

RITENUTO di accogliere le osservazioni espresse nel documento allegato alla citata nota riguardo all'entità della riserva dei posti autorizzati;

RITENUTO necessario attuare il citato comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-*bis* del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59;

Decreta

Art 1.

(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 2

(Riserva posti e criteri di accesso)

1. Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno accademico 2023/2024, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

2. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.

Art. 3

(Titoli esteri)

1. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi, secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

Sen. Anna Maria Bernini

Allegato A

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	<p>Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.</p>
<p>Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall'anno accademico 2024/2025)</p>	<p>Punti 2</p>
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>

novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.